

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 207/2018, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 - Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"», nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere on-line indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Paolo Calcinaro e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 19 giugno 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 22 giugno 2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
si chiede di valutare la possibilità di definire criteri più rigorosi riguardanti la documentazione da produrre in sede di domanda di alloggi popolari.

Il Presidente

Augusto Curti

Allegato A

RELAZIONE

Di seguito vengono esaminate le principali novità normative introdotte dalla PDL in oggetto:

- 1) Modifiche ai requisiti soggettivi per l'accesso e la permanenza agli alloggi ERP (Art. 8 della proposta di legge).

Viene rettificato il requisito di accesso e permanenza all'edilizia residenziale pubblica introducendo l'obbligo di essere residente o prestare attività lavorativa nel comune da almeno tre anni (tale limite temporale non è previsto dalla vigente normativa). La rettifica è meritevole di essere accolta in quanto potenzia il collegamento tra il territorio e chi vi abita in maniera stabile, permettendogli di accedere al patrimonio abitativo pubblico. Ciò è particolarmente rilevante in considerazione della crisi economica che ha colpito le Marche ed al conseguente notevole aumento di domande di alloggi popolari da parte di cittadini che fino a qualche tempo addietro riuscivano ad accedere al mercato immobiliare. E' evidente, infatti, che se il reddito si riduce o si perde il posto di lavoro la situazione economica familiare diventa drammatica. Chi non è più in grado di sostenere il pagamento di un affitto rischia in poco tempo di perdere anche la casa, senza possibilità alternative, semplicemente perché sul mercato è difficile trovare un proprietario disposto a correre il rischio di affittargli un alloggio.

- 2) Modifiche all'allegato A della vigente legge regionale.

Le modifiche che interessano l'Allegato "A" della vigente legge riguardano l'attribuzione di punteggi in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dell'aspirante assegnatario di alloggio popolare:

Anziani (età superiore a 65 anni): è previsto l'aumento da 3 a 4 punti del punteggio massimo attribuibile per la presenza di anziani nel nucleo familiare;

Portatori di handicap: è previsto l'aumento da 4 a 5 punti del punteggio massimo attribuibile per la presenza di portatore di handicap nel nucleo familiare;

Minori: viene innalzata a 18 anni l'età del minore da considerare per l'attribuzione di punteggio al nucleo familiare (oggi tale punteggio è previsto solo nel caso di presenza nel nucleo di minori fino a dieci anni);

Nucleo composto da giovani: viene innalzato da 30 a 35 anni il limite di età dei nuclei familiari composti da giovani coppie per i quali è prevista l'attribuzione di un punteggio preferenziale (da 2 a 4 punti);

Residenza nel comune: Viene aumentato il limite minimo e massimo di anni di residenza necessario per ottenere un punteggio. Attualmente il comune attribuisce 0,25 punti per ogni anno superiore al quinto e fino al quindicesimo; la proposta innalza il limite minimo a 10 anni e quello massimo a 20 anni;

Disagio abitativo: chi abita in un alloggio inadeguato, antigienico o improprio può ottenere un punteggio quando il disagio abitativo perdura da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando. Attualmente il punteggio viene attribuito solo nel caso in cui il disagio perduri da almeno due anni.

Disagio abitativo derivante da sfratto: La proposta prevede l'attribuzione di un punteggio per il destinatario di provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole. Attualmente la legge non riconosce alcun punteggio nel caso di sfratto, sia esso derivante da morosità colpevole che incolpevole.

3) Modifiche che interessano la struttura organizzativa dell'ERP Marche (Art. 16, 17,18, 19 della proposta di legge).

La proposta di rettifica nominativa interviene in modo sostanziale (art. 16, 17, 18, 19) sull'attuale organizzazione dell'ERP Marche.

In particolare alla figura del Direttore generale nominato dalla Giunta regionale viene sostituito un unico Consiglio di amministrazione formato da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti, in rappresentanza dei cinque presidi provinciali, tra soggetti con esperienza nella carica di amministratori locali, ovvero in possesso di esperienza amministrativa in enti pubblici e privati o nel settore urbanistico, edilizio o giuridico.

Infine, considerato che il riferimento, in particolare è all'articolo 20-quater comma 1, lettera c) della vigente l.r. 36/2005 secondo il quale per accedere all'alloggio popolare è necessario "c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili;". La legge dovrebbe estendere il divieto della titolarità di proprietà anche alle case possedute all'estero in modo tale da impedire a nuclei familiari già in possesso di immobili adibiti ad abitazioni di accedere all'edilizia residenziale pubblica. In tal caso in sede di presentazione della domanda l'aspirante assegnatario dovrebbe produrre idonea dichiarazione dello stato di provenienza, tradotta in italiano, attestante che nessun componente il nucleo familiare risulta proprietario di appartamenti.

In conclusione, considerato che le sopra indicate fattispecie riservano un trattamento preferenziale nei confronti di categorie sociali deboli (anziani, portatori di handicap, giovani) o di coloro che per motivi riconducibili a crisi economica o perdita di occupazione si trovino a vivere il disagio abitativo di uno sfratto.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere:

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

Si chiede di valutare la possibilità di definire criteri più rigorosi riguardanti la documentazione da produrre in sede di domanda di alloggi popolari.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 207/2018, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36- Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"», nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 giugno 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 25 giugno 2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole.
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le osservazioni formulate nell'Allegato A.

IL PRESIDENTE

Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge regionale 207/2018 è finalizzata ad una revisione organica della disciplina regionale delle politiche abitative, attraverso modifiche e integrazioni delle leggi regionali 36/2005 e 22/2006 e recepisce alcune delle richieste presentate delle Associazioni degli inquilini SUNIA-SI-CET-UNIAT in occasione dell'audizione promossa dalla III Commissione assembleare, nel mese di maggio 2016.

Pur valutando positivamente le modifiche proposte, si ritiene necessario avanzare le seguenti osservazioni:

- l'articolo 8 (modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2005) della proposta di legge modifica i requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP agevolata, andrebbe integrato con un comma che preveda anche un reddito minimo per l'accesso, compatibile con il pagamento del canone di locazione.

Altresì andrebbero indicati criteri per la formulazione di una graduatoria di accesso, in forme analoghe e complementari con l'individuazione dei beneficiari di alloggi in edilizia sovvenzionata (elencati in un apposito Allegato B).

Dovrebbero inoltre essere individuati dei criteri omogenei per il calcolo dei canoni, con riferimento ai contratti concordati della legge n. 431/1998.

- l'articolo 9 (modifica all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005), che modifica i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, andrebbe integrato con un comma che, a modifica del comma 3 dell'articolo 20 quater della legge 36/2005, preveda il reddito massimo per la permanenza a due volte (anziché 2,5 volte) il limite previsto per l'accesso.
- all'articolo 20 (modifiche all'Allegato A della l.r. 22/2006), circa le modifiche dei criteri per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, previste da questo, si propone di aggiungere un punteggio specifico ai richiedenti con sfratto conseguente ad alloggio pignorato per sopraggiunta insolvenza delle rate di mutuo.

Infine, si ritiene opportuno prevedere che il punteggio relativo "all'anzianità di residenza del richiedente nei comuni della regione", previsto dall'Allegato A della l.r. 22/2006, sia riferito ai comuni della regione e non nei singoli comuni di presentazione della domanda, in coerenza con la decisione di assumere come requisito per l'accesso l'anzianità di residenza nella regione. Requisito particolarmente necessario per favorire la sistemazione in comuni diversi dei soggetti a sgombero per sisma e calamità naturali. Il calcolo del relativo punteggio potrebbe essere incrementato oltre i 2,5 punti complessivi, ma senza spostare l'inizio della maturazione dal 6° all'11° anno di anzianità.

Per quanto sopra si propone di:

1. di esprimere parere favorevole.
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le osservazioni formulate nell'Allegato A.

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 207/2018, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 - Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"», abbinata alle proposte di legge n. 28/2016, n. 38/2016, n. 43/2016 e n. 64/2016, nel testo della proposta approvata dalla III Commissione in data 26 novembre 2018, trasmesso con nota assunta al protocollo n.198 del 28 novembre 2018;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a nove giorni con lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 347 del 28 novembre 2018;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Paolo Calcinaro e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 5 dicembre 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 7 dicembre 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 dicembre 2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

"1 ter. L'ERAP Marche, in caso di locazione degli alloggi di edilizia agevolata ai soggetti collocati nelle graduatorie di ERP sovvenzionata, può applicare il canone di locazione calcolato secondo le modalità indicate al Capo IV del Titolo III bis di questa legge.";

- b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "Italia" sono aggiunte le seguenti: "Nell'ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;"
- c) all'articolo 11, comma 01, le parole "in linea retta sino al secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "in linea retta sino al primo grado";
- d) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
- «1 bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 septies della l.r. 36/2005 è inserito il seguente comma:
- "7 bis. Al fine di favorire l'accesso all'edilizia sovvenzionata a favore di nuclei in situazione di particolare disagio in carico ai Servizi Sociali comunali e utilmente collocati in graduatoria, possono essere attivati progetti sperimentali di coabitazione in collaborazione con i predetti Servizi dei rispettivi Comuni di residenza."»;
- e) all'articolo 20, comma 4, la parole "non superiori ai quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a diciotto anni";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
- a) si evidenzia la necessità di disciplinare il divieto di accesso all'edilizia residenziale pubblica da parte di soggetti già assegnatari di un alloggio popolare, al fine di evitare situazioni che possano dare luogo a comportamenti pretestuosi o ingannevoli, a danno di altri aspiranti assegnatari;
- b) in riferimento all'articolo 8, comma 1 bis, si evidenzia la necessità di introdurre fra i criteri i titolari di proprietà all'estero;
- c) in riferimento all'articolo 9, comma 02, si ritiene più proficuo aprire la graduatoria di quel comune ai comuni limitrofi e, ancora meglio, a livello di ambito sociale territoriale;
- d) in riferimento all'articolo 10, comma 2 bis, va prevista l'istituzione di un fondo di garanzia gestito da ERAP per le morosità incolpevoli degli utenti (compresi gli oneri condominiali) con restituzione rateizzata di quanto anticipato (fondo di rotazione).

Il Presidente

F.to Augusto Curti

Allegato A

RELAZIONE

In merito alla presente proposta si evidenziano le seguenti questioni:

1. Sarebbe opportuno disciplinare il divieto di accesso all'edilizia residenziale pubblica da parte di soggetti già assegnatari di un alloggio popolare. In particolare l'anomalia che si vuol segnalare è quella che si verifica quando un componente del nucleo familiare, che già abita in un alloggio erp, partecipa alla formazione di una nuova graduatoria, collocandosi in posizione utile ai fini dell'assegnazione di una casa. Nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e la convocazione per la scelta di un alloggio popolare, lo stesso soggetto ha ottenuto la separazione dal coniuge e quindi il suo nucleo familiare è ora composto da una sola persona. Quindi dopo aver beneficiato, ai fini della collocazione in graduatoria, dei vantaggi derivanti dal far parte di un nucleo numeroso caratterizzato dalla presenza di figli minori, portatori di handicap, conviventi ultrasessantacinquenni, si trova nella privilegiata condizione di scegliere un nuovo alloggio popolare in cui poter abitare "teoricamente" da solo. Situazioni di questo tipo possono dar luogo a comportamenti pretestuosi o ingannevoli, a danno di altri aspiranti assegnatari.

2. Va, altresì, rilevato (articolo 4) che applicare il canone di ERP all'agevolata, pur a nuclei già presenti in graduatoria di sovvenzionata, snatura completamente il significato dell'agevolata: i due percorsi vanno tenuti distinti altrimenti si eliderebbero a vicenda.

3. All'articolo 8 e all'articolo 9 si ritiene necessario, in caso di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, aprire la graduatoria di quel comune ai comuni limitrofi e, ancora meglio, a livello di ambito sociale territoriale. Infatti, non è la riduzione del periodo a due anni che consente l'aumento delle domande, bensì il reale bisogno dei diversi territori.

Inoltre, (articolo 8, comma 1 bis) si fa presente che non è la percentuale di proprietà che qualifica il diritto del richiedente bensì la conformazione e la reale fruibilità dell'alloggio. Trattandosi di edilizia agevolata prevedere la percentuale del 50% può avere come effetto quello di escludere una parte di richiedenti effettivamente disagiati. Occorrerebbe invece aggiungere i titolari di proprietà all'estero.

4. All'articolo 10, comma 2 bis, si fa presente che pressoché tutti i condomini hanno ormai l'amministratore e subordinare la scelta dell'alloggio alle capacità reddituali/oneri condominiali implicherebbe l'impossibilità di assegnare la maggior parte degli alloggi, di conseguenza andrebbe prevista l'istituzione di un fondo di garanzia gestito da ERAP per le morosità incolpevoli degli utenti (compresi gli oneri condominiali) con restituzione rateizzata di quanto anticipato (fondo di rotazione).

5. All'articolo 11, comma 01, si propone di sostituire la parentela in linea retta sino al secondo grado con la parentela in linea retta sino al primo grado.

6. All'articolo 11, tenuto conto dell'emergenza abitativa che caratterizza molti Comuni della Regione Marche, dopo il comma 1, si ritiene opportuno prevedere l'attivazione di forme di sperimentazione in collaborazione con i Servizi Sociali comunali per offrire risposte più tempestive ai nuclei familiari in situazione di maggiore difficoltà anche attraverso forme di coabitazione.

7. All'articolo 20, comma 4, in considerazione della particolare attuale situazione economico-sociale, si ritiene necessario prevedere la presenza dei minori fino al diciottesimo anno di età.

Per quanto sopra si propone di esprimere:

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

"1 ter. L'ERAP Marche, in caso di locazione degli alloggi di edilizia agevolata ai soggetti collocati nelle graduatorie di ERP sovvenzionata, può applicare il canone di locazione calcolato secondo le modalità indicate al Capo IV del Titolo III bis di questa legge."

b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "Italia" sono aggiunte le seguenti: "Nell'ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;"

c) all'articolo 11, comma 01, le parole "in linea retta sino al secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "in linea retta sino al primo grado";

d) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 septies della l.r. 36/2005 è inserito il seguente comma:

"7 bis. Al fine di favorire l'accesso all'edilizia sovvenzionata a favore di nuclei in situazione di particolare disagio in carico ai Servizi Sociali comunali e utilmente collocati in graduatoria, possono essere attivati progetti sperimentali di coabitazione in collaborazione con i predetti Servizi dei rispettivi Comuni di residenza."»;

e) all'articolo 20, comma 4, la parole "non superiori ai quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a diciotto anni";

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:

a) si evidenzia la necessità di disciplinare il divieto di accesso all'edilizia residenziale pubblica da parte di soggetti già assegnatari di un alloggio popolare, al fine di evitare situazioni che possano dare luogo a comportamenti pretestuosi o ingannevoli, a danno di altri aspiranti assegnatari;

b) in riferimento all'articolo 8, comma 1 bis, si evidenzia la necessità di introdurre fra i criteri i titolari di proprietà all'estero;

c) in riferimento all'articolo 9, comma 02, si ritiene più proficuo aprire la graduatoria di quel comune ai comuni limitrofi e, ancora meglio, a livello di ambito sociale territoriale;

a) in riferimento all'articolo 10, comma 2 bis, va prevista l'istituzione di un fondo di garanzia gestito da ERAP per le morosità incolpevoli degli utenti (compresi gli oneri condominiali) con restituzione rateizzata di quanto anticipato (fondo di rotazione).

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 207/2018, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 - Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"», abbinata alle proposte di legge n. 28/2016, n. 38/2016, n. 43/2016 e n. 64/2016, nel testo della proposta approvata dalla III Commissione in data 26 novembre 2018, trasmesso con nota assunta al protocollo n.198 del 28 novembre 2018;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a nove giorni con lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 200 del 28 novembre 2018;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 5 dicembre 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 7 dicembre 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate negli allegati A e B;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 dicembre 2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

a) all'articolo 8 il comma 1 bis è soppresso;

- b) all'articolo 9 il comma 1 bis è soppresso;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
- a) vengono riconfermate le osservazioni avanzate nel parere n. 22 del 25 giugno 2018, espresso sul testo presentato dai proponenti, che si allega quale parte integrante e sostanziale come Allegato B;
- b) in merito a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, si ritiene che il canone di locazione debba essere il più favorevole per l'assegnatario, fra quello risultante dall'applicazione dei criteri individuati dall'articolo 17 e quello determinato ai sensi dell'articolo 20 quaterdecies della l.r.3/2005.

IL PRESIDENTE

F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Relativamente al testo in esame, approvato dalla III Commissione, nel ribadire le osservazioni avanzate alla stesura del testo originario presentato dai proponenti, contenute nella relazione allegata al parere di questo Consiglio n. 24 del 25 giugno 2018 (Allegato B del presente parere), si propone di integrare tali osservazioni con la seguente relativa al comma 2 bis dell'articolo 4, considerato che l'evento previsto al comma 2 bis dell'articolo 4, nella formulazione proposta dalla III Commissione, può verificarsi solo nel caso in cui l'aspirante assegnatario risulti presente contemporaneamente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata prevista dall'articolo 17, comma 3, lettera c), della legge regionale 36/2005 e in quella per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 20 quinquies della medesima legge.



Si ritiene, con ciò, che il canone di locazione debba comunque essere il più favorevole all'assegnatario, fra quello risultante dall'applicazione dei criteri individuati dal citato articolo 17 e quello determinato ai sensi dell'articolo 20 quaterdecies della stessa.

Inoltre qualora risulti impossibile individuare efficaci modalità di attestazione per documenti non prodotti dalle pubbliche amministrazioni, oltre quanto già risultante nel modello ISEE, si propone di sopprimere il comma 1bis dell'articolo 8 e il comma 1 bis dell'articolo 9.

Per quanto sopra si propone di:

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:
 - a) all'articolo 8 il comma 1 bis è soppresso;
 - b) all'articolo 9 il comma 1 bis è soppresso;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
 - a) vengono riconfermate le osservazioni avanzate nel parere n.22 del 25 giugno 2018, espresso sul testo presentato dai proponenti, che si allega quale parte integrante e sostanziale come Allegato B;
 - b) in merito a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, si ritiene che il canone di locazione debba essere il più favorevole per l'assegnatario, fra quello risultante dall'applicazione dei criteri individuati dall'articolo 17 e quello determinato ai sensi dell'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005.

Allegato B

Parere n.22/2018, PDL207/2018	 REGIONE MARCHE Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro	Pag.1 di 2
PARERE N.22/2018		
PROPOSTA DI LEGGE 207/2018 «MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005 N. 36 "RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE" E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006 N. 22 "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36- RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE"»		
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO		
<p>VISTA la proposta di legge n.207/2018, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36- Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"», nel testo presentato dai proponenti;</p> <p>VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;</p> <p>VERIFICATA l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza.</p> <p>PRESO ATTO della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio;</p> <p>VISTA la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21/06/2018;</p> <p>PRESO ATTO delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;</p> <p>VERIFICATO che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;</p> <p>DATO ATTO, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 25/06/2018;</p>		
DELIBERA		
<ol style="list-style-type: none">1. di esprimere parere favorevole.2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le osservazioni formulate nell'Allegato A.		
<p>IL PRESIDENTE (Marco Manzotti) </p>		

Parere n.22/2018, PDL207/2018



Pag.2 di 2

Allegato A**RELAZIONE**

La Proposta di Legge regionale 207/2018 è finalizzata ad una revisione organica della disciplina regionale delle politiche abitative, attraverso modifiche e integrazioni delle leggi regionali 36/2005 e 22/2006 e recepisce alcune delle richieste presentate dalle Associazioni degli inquilini SUNIA-SICET-UNIAT in occasione dell'audizione promossa dalla III Commissione assembleare, nel mese di maggio 2016.

Pur valutando positivamente le modifiche proposte, si ritiene necessario avanzare le seguenti osservazioni:

- L'articolo 8 (modifiche all'articolo 18 della L.R. 36/2005) della proposta di legge modifica i requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP agevolata, andrebbe integrato con un comma che preveda anche un reddito minimo per l'accesso, compatibile con il pagamento del canone di locazione. Altresì andrebbero indicati criteri per la formulazione di una graduatoria di accesso, in forme analoghe e complementari con l'individuazione dei beneficiari di alloggi in edilizia sovvenzionata (elencati in un apposito Allegato B). Dovrebbero inoltre essere individuati dei criteri omogenei per il calcolo dei canoni, con riferimento ai contratti concordati della legge n. 431/1998.
- L'articolo 9 (modifica all'articolo 20 quater della L.R. 36/2005), che modifica i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, andrebbe integrato con un comma che, a modifica del comma 3 dell'articolo 20 quater della legge 36/2005, preveda il reddito massimo per la permanenza a due volte (anziché 2,5 volte) il limite previsto per l'accesso.
- all'articolo 20 (modifiche all'Allegato A della L.R. 22/2006), circa le modifiche dei criteri per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, previste da questo, si propone di aggiungere un punteggio specifico ai richiedenti con sfratto conseguente ad alloggio pignorato per sopraggiunta insolvenza delle rate di mutuo.

Infine, si ritiene opportuno prevedere che il punteggio relativo "all'anzianità di residenza del richiedente nei comuni della regione", previsto dall'Allegato A della L.R. 22/2006, sia riferito ai comuni della regione e non nei singoli comuni di presentazione della domanda, in coerenza con la decisione di assumere come requisito per l'accesso l'anzianità di residenza nella regione. Requisito particolarmente necessario per favorire la sistemazione in comuni diversi dei soggetti a sgombero per sisma e calamità naturali. Il calcolo del relativo punteggio potrebbe essere incrementato oltre i 2,5 punti complessivi, ma senza spostare l'inizio della maturazione dal 6° all'11° anno di anzianità.

Per quanto sopra si propone di :

1. di esprimere parere favorevole.
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le osservazioni formulate nell'Allegato A

Relazione tecnico finanziaria

sulla Proposta di legge n. 207/2018 (testo base) nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005 N. 36 - RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE - E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006 N. 22 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 - RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE".

Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Interno alle Proposte di legge n. 28/16, n. 38/16, n. 43/16 e n. 64/16.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 36/2005)

L'articolo 1 è soppresso.

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 ter della l.r. 36/2005)

L'articolo attribuisce all'ERAP Marche la facoltà di proporre alla Giunta regionale i programmi speciali di intervento disciplinati dalla disposizione in esame.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 36/2005)

L'articolo attribuisce all'ERAP Marche una quota dei proventi derivanti dalle alienazione degli alloggi di ERP sovvenzionata, disponendo che tali proventi sono reinvestiti nell'ambito territoriale del presidio di provenienza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 bis

(Modifica all'articolo 10 della l.r. n. 36/2005)

L'articolo prevede che è escluso il finanziamento da parte della regione di operazioni di compravendita di immobili di edilizia residenziale pubblica tra ERAP e Comuni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 36/2005)

L'articolo stabilisce che gli alloggi di edilizia agevolata sono destinati in via prioritaria agli inquilini di alloggi di edilizia sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per superamento del limite di

reddito stabilito dalla legge ed a quelli già dichiarati decaduti, purché in possesso dei requisiti previsti per edilizia agevolata. In tale ipotesi l'ERAP può scegliere di applicare il canone previsto per la sovvenzionata.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.5

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 36/2005)

L'articolo attribuisce alla Regione la facoltà di sostenere le locazioni private ricorrendo a tutte le modalità previste dalla normativa statale vigente in materia (ad esempio: ricorrendo al Fondo per le morosità incolpevoli), ulteriori rispetto a quella prevista dall'art. 11 della legge n. 431/1998, richiamata nell'attuale articolo 12 della legge regionale 36/2005. Sostituisce inoltre il riferimento al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 con la nuova normativa in materia di ISEE (DPCM n 159/2013).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 36/2005)

L'articolo attribuisce all'ERAP la facoltà di acquistare immobili che non necessitano di essere recuperati (er es.: immobili venduti tramite aste pubbliche).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 36/2005)

L'articolo elimina l'elenco tassativo dei soggetti in favore dei quali la Regione può attualmente prevedere riserve per alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata, attribuendo al Piano regionale di edilizia residenziale pubblica l'onere di individuarle.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7 bis

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 36/2005)

L'articolo attribuisce all'ERAP l'onere di favorire, nell'ambito di progetti sperimentali, ogni forma di autogestione del patrimonio anche mediante percorsi di formazione degli inquilini”.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7 ter
(Modifica all'articolo 17 della l.r. 36/2005)

L'articolo dispone che la Giunta regionale individui le modalità con le quali chi intende beneficiare di un alloggio di ERP agevolata è tenuto a dimostrare di non possedere altra abitazione, in Italia o all'estero.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica i requisiti per beneficiare di un alloggio di ERP agevolata, attualmente individuati nell'articolo 18 della l.r. n 36/2005.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 bis
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 36/2005)

L'articolo contiene un mero aggiornamento della normativa vigente in materia di qualificazione degli operatori privati.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 ter
(Modifica all'articolo 20 ter della l.r. 36/2005)

L'articolo introduce la possibilità del comune di destinare all'edilizia agevolata alloggi di edilizia sovvenzionata che non sono stati assegnati da parte del comune da almeno due anni per mancanza di nuclei familiari interessati.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Modifica all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica i requisiti necessari per beneficiare di alloggi di edilizia sovvenzionata.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)

L'articolo oltre ad apportare modifiche di mero coordinamento tecnico, stabilisce che il comune nell'individuare le modalità di scelta dell'alloggio debba considerare anche l'incidenza delle spese condominiali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Modifica all'articolo 20 septies della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica la normativa in materia di ampliamento stabile del nucleo familiare e conseguente diritto al subentro nell'alloggio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

L'articolo apporta modifiche di mero coordinamento tecnico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Modifica all'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica la disciplina relativa alla morosità degli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Modifica all'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005)

L'articolo aggiorna il riferimento contenuto nella disposizione alla normativa in materia di ISEE alla normativa sopravvenuta (DPCM n 159/2013).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 bis

(Modifica all'articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005)

L'articolo modifica la disciplina in materia di aggiornamento del canone, adeguandola alla tempistica contenuta nella nuova normativa statale in materia di ISEE (DPCM n 159/2013).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Modifica all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

L'articolo contiene modifiche di mero coordinamento tecnico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Sostituzione all'articolo 22 della l.r. 36/2005)

L'articolo individua le nuove articolazioni organizzative interne all'ERAP Marche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Sostituzione dall'articolo 23 della l.r. 36/2005)

L'articolo disciplina le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale (articolo 23) individuandone i compiti e le modalità di funzionamento (articolo 23 bis). Disciplina inoltre la figura del Presidente del Consiglio di amministrazione (articolo 23 ter) ed introduce la figura del Segretario (articolo 23 quater).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/2005)

L'articolo apporta modifiche alle modalità di nomina dei responsabili dei presidi dell'ERAP Marche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19
(Modifiche all'articolo 25 bis della l.r. 36/2005)

L'articolo sopprime le Consulte provinciali per le politiche abitative.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20
(Modifiche all'Allegato A della l.r. 22/2006)

L'articolo apporta modifiche alla disciplina dei punteggi contenuta nell'Allegato A della l.r. 22/2006.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21
(Invarianza finanziaria)

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le spese relative al funzionamento della nuova governance dell'ERAP Marche (ad esempio: "rimborso spese ai membri del Consiglio di amministrazione, indennità di carica del Presidente del C.d.A.") gravano sul bilancio dell'ente medesimo.

Invarianza: non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22
(Norme transitorie e finali)

L'articolo contiene la disciplina transitoria.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23
(Abrogazioni)

L'articolo elenca le disposizioni abrogate.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda ATN della Proposta di legge n. 207/18

ANALISI TECNICO NORMATIVA

**ELEMENTI DI
ANALISI**

CONTENUTI

<p>Analisi della Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge appare in linea con la seguente normativa nazionale:</p> <p>Legge 9 dicembre 1998, n 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;</p> <p>Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n 124 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale nonché di cassa integrazione guadagni e di altri trattamenti pensionistici.”;</p> <p>D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n 159: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;</p> <p>Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 febbraio 2015 “ Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”.</p> <p>L'analisi della compatibilità della proposta di legge in esame con la normativa statale vigente comporta necessariamente un richiamo anche al Decreto legge 31 maggio 2010, n 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Come è noto infatti l'art. 6 di tale decreto, che ha introdotto specifiche misure dirette a ridurre i costi degli apparati amministrativi, al comma 5 dispone tra</p>

l'altro che i consigli di amministrazione degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici siano costituiti da un numero non superiore a 5 membri. Il successivo comma 20 del suddetto articolo precisa a tale riguardo che *“Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni per le quali esse costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”*.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi in più occasioni (cfr, tra le altre, sent. nn 182/2011, 139/2012, 161/2012, 23/2014, 72/2014 99/2014 e 127/2014) in merito alla legittimità dell'art. 6, ha evidenziato come tale disposizione normativa non intenda imporre alle regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone ma può considerarsi espressione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a singole voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente alle amministrazioni statali, mentre vincolano le regioni... solo come limite complessivo di spesa”, in linea con il proprio orientamento giurisprudenziale sulla salvaguardia degli ambiti di autonomia. Ciò è confermato dal fatto che il citato comma 20 del medesimo art. 6 prevede uno specifico meccanismo premiante per le regioni che aderiscono volontariamente alle regole previste in questo articolo. (nello specifico: alle regioni “virtuose” è destinata una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali previsti a favore delle regioni a statuto ordinario dall'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n 59). Il d.l. n. 78/2010 rinvia poi ad un Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione dei tempi, modalità e criteri per l'attuazione della disposizione in esame.

In altri termini, secondo la Suprema Corte, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle regioni ed agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario legate ad obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio ai fini del contenimento della spesa pubblica, purché tali vincoli si traducano in un “limite complessivo” che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa (cfr. sent. 182/ 2011). Di conseguenza, a fronte di minori tagli relativi a singole voci di spesa, devono comunque essere esplicitamente indicate “le ulteriori misure di risparmio .. che possono consentire di ritenere rispettato il saldo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzione previste dal citato art. 6 del d.l. n. 78 /2010. (cfr. sent. n. 262/2012).

In merito alla non applicazione in via diretta alle Regioni del citato art. 6 comma 5 si sono pronunciati espressamente anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 40 del 23 ottobre 2010 ed il Comitato tecnico- scientifico consultivo per la legislazione della Giunta regionale delle Marche, con parere prot. n. 4616540 del 3 novembre 2011).

La proposta di legge in esame modifica la *governance* attuale dell'ERAP Marche (artt.16 e 17 e 18) discostandosi dalla previsione contenuta nel comma 5 del citato art. 6.

Viene infatti previsto un Consiglio di amministrazione formato da 7 membri eletti dall'Assemblea legislativa regionale, in sostituzione del Direttore generale previsto dalla vigente legge regionale 36/2005.

Tale particolare composizione numerica risponde alla duplice esigenza di garantire da un lato che l'intero territorio regionale sia adeguatamente rappresentato all'interno dell'organo dell'ERAP, che risulta titolare delle funzioni di indirizzo e controllo sull'attività da svolgere in ambito regionale e di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali degli enti locali e dall'altro di assicurare al suo interno la più ampia rappresentanza politico-istituzionale, rispettosa degli equilibri presenti all'interno dell'Assemblea legislativa regionale che provvede alla elezione dell'organo medesimo.

Il nuovo articolo 23, introdotto dall'articolo 17, dispone infatti che 2 componenti del consiglio di amministrazione debbano essere comunque espressione delle forze politiche delle minoranze consiliari e provenire da due differenti presidi.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, per sostenere la legittimità di tale scelta appare necessario verificare se l'amministrazione regionale, pur disattendendo la "regola" della composizione massima dei membri degli organi di amministrazione previsto dal comma 5 dell'art. 6 del d.l. 78/2010, abbia comunque raggiunto la finalità complessiva di risparmio indicata dal medesimo articolo (comma 20) mediante una mera rimodulazione delle altre voci di spesa previste dalla suddetta disposizione normativa.

Da un'analisi della Decisione di parificazione del Rendiconto generale della regione Marche per esercizio finanziario 2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche (deliberazione n. 33/2018/PARI e relazione annessa) si evince che l'andamento complessivo delle principali spese soggette a contenimento ai sensi dell'art. 6, commi 7, 12 e 13 (nello specifico: spese per studi ed incarichi di consulenza; spese per missioni e spese per formazione) sostenute dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa nell'esercizio finanziario 2017 (Dati aggregati) risulta di molto inferiore (per la precisione pari ad Euro: -103.984,94) al risparmio che sarebbe derivato dall'applicazione delle singole disposizioni vincolistiche contenute nell'art. 6 (Paragrafo 12.10.4. pagina 329 e seguenti).

La Corte dei Conti rileva a tale proposito (pagina 331) che *" I dati evidenziano che per tutte le tipologie di spesa prese in considerazione risultano rispettati i limiti stabiliti dall'articolo 6 del D.L. n. 78/2010...."*

Si precisa inoltre che dall'analisi di un'altra voce di spesa prevista nel comma 8 dell'art. 6 del citato d.l. 78/2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni mostre, pubblicità e spese di rappresentanza) effettuata nella Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Rendiconto 2017 dell'Assemblea legislativa (pagina 15), si evince che il risparmio complessivo effettuato dall'organo consiliare ai sensi dell'art. 6 del d.l. 78/2010 risulta essere anche superiore a quello rilevato dalla Corte dei Conti in sede di parifica. Infatti per quanto

	<p>attiene alle spese indicate nel suddetto comma 8, a fronte di un budget a disposizione pari ad euro 82.739,16 sono stati effettivamente impegnati dall'Assemblea legislativa nel 2017 solamente 9.024, 74).</p> <p>Si sottolinea peraltro che la sostituzione della figura del Direttore generale dell'ERAP con un Consiglio di amministrazione, pur traducendosi nel passaggio da un organo monocratico ad un organo collegiale, è perfettamente rispondente alla "scelta di fondo" (cfr. citata sent. della Corte Costituzionale n 23/2004) sottesa all' art.6 e cioè la riduzione dei costi degli apparati amministrativi.</p> <p>Infatti attualmente il Direttore generale è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico, ad un dirigente della Giunta regionale di fascia S1 (DGR n 292 del 31 marzo 2016) corrispondente ad una retribuzione di posizione, in aggiunta allo stipendio tabellare, pari ad un importo annuo lordo di circa euro 54,230,00 alla quale va ad aggiungersi ogni anno la relativa retribuzione di risultato.</p> <p>La proposta di legge in esame invece riconosce ai membri del Consiglio di amministrazione solo il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle relative sedute, nella misura ridotta prevista dalla legge regionale attuativa dell'art. 6 del d.l. 78/2010 (l.r. 3 agosto 2010, n. 11: "Misure urgenti di contenimento della spesa"), sino ad un massimo di dodici sedute annue.</p> <p>E' inoltre prevista (articolo 23 ter) solo a favore del Presidente del Consiglio di amministrazione una indennità di carica mensile che la Giunta regionale dovrà determinare nel rispetto dei limiti di spesa complessiva previsti dalla normativa vigente in materia, oltre naturalmente al suddetto rimborso delle spese.</p> <p>L'intervento normativo in esame, sempre nell'ottica di contenere le spese derivanti dal nuovo assetto organizzativo dell'ERAP Marche, dispone infine che il Segretario del Consiglio di amministrazione venga scelto tra i dirigenti in servizio presso l'ERAP medesimo, presso le strutture organizzative della Giunta regionale, presso gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, conservando la direzione della struttura amministrativa di provenienza ed il trattamento giuridico-economico del comparto di riferimento.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	
<p>Incidenza e coordinamento</p>	<p>Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione";</p>

delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";</p> <p>Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative".</p> <p>Legge regionale 3 agosto 2010, n 11 "Misure urgenti di contenimento della spesa";</p> <p>Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 "Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36".</p> <p>DACR n 115 del 9 dicembre 2014 (Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014- 2016).</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	